

PACE FISCALE – ROTTAMAZIONE, CON PREVISIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE

La “pace fiscale”, prevista dal decreto legge n. 119 del 2018, comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi.

- *Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;*
- *Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;*
- *Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche;*
- *Definizione agevolata delle controversie tributarie;*
- *Definizione delle irregolarità formali;*
- *Definizione agevolata delle cartelle di pagamento.*

Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati resi noti gli ambiti di applicazione delle misure per regolarizzare le singole posizioni dei contribuenti, gli ambiti applicativi e le istruzioni operative per accedere e definire la regolarizzazione con il Fisco.

Con specifico riferimento alle cartelle di pagamento, è stato emanato anche il 1 Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, che aveva riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle. La nuova scadenza era stata fissata al 31 luglio 2019 e riguardava solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” presentate entro il 30 aprile 2019.

Operativamente, il contribuente, e in alternativa il professionista incaricato, presentava l’istanza DA di definizione agevolata all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale Agenzia svolge l’attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia, per la quale è competente Riscossione Sicilia. È presieduta dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ente, istituito ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle Finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate, a cui è attribuita la titolarità della riscossione

nazionale. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia, sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia, che ora è posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze).

Ogni Provincia ha il suo sportello Agenzia Entrate e Riscossione

Il contribuente, in prossimità della scadenza della presentazione delle istanze di DA ha subito forti disagi, raccolti e commentati anche nei servizi di informazione televisiva e su ogni mezzo di comunicazione, a causa dell'insufficiente servizio apertura orari di sportello per il ricevimento del pubblico.

Oltretutto, l'istanza di DA doveva essere presentata per ogni singola Provincia di appartenenza ed emissione del ruolo, generando confusione nel contribuente, il quale, anche adoperando il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, mal si orientava con i ruoli inseriti nella tendina "già saldati" in quanto inseriti in una DA precedente.

CRITICITÀ

Agenzia Entrate e Riscossione

Le è attribuita la titolarità della riscossione nazionale, ma i suoi sportelli ed Uffici sono distinti per Provincia e recandosi ad uno sportello questi non dialoga con le altre Province.

Dunque ci sono contribuenti che hanno aderito alla DA in alcune Province ed in altre no.

Ci sono alcuni Comuni di alcune Province che per i ruoli dei propri tributi hanno affidato la riscossione ad enti "semi" pubblici o società private. Dunque ci sono contribuenti che pensano di aver regolarizzato la posizione con il fisco, ma in realtà non è così.

PROPOSTA

Possibilità di reperire informazioni e presentazioni istanze su tutto il territorio nazionale servendosi di un unico sportello AER.

Riapertura dei termini di presentazione delle istanze DA non presentate entro il 31 Luglio 2019 ai contribuenti che hanno presentato le istanze DA solo in alcune Province.

Obbligo per gli enti che si affidano la propria riscossione tributi ad Agenti per la Riscossione differenti da AER di informativa ai contribuenti.

L'emergenza Covid-19, ha avuto ripercussioni anche sulle scadenze dei versamenti della *c.d.* Rottamazione Ter. Le date in scadenza nell'anno 2020 erano previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre. Il Decreto Legge n. 34/2020 (*c.d.* "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è intervenuto sulla disciplina della "Rottamazione-ter" per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020. Prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Conclusivamente, tralasciando ogni considerazione di carattere morale e di correttezza contributiva, si vuole evidenziare che qualsiasi strumento che sia introdotto per definire situazioni di mancati versamenti e/o adempimenti, deve prevedere come obbligo la riforma del sistema fiscale in particolare del sistema sanzionatorio, dell'abuso di diritto e della riduzione delle imposte, altrimenti in pochi anni la situazione si ripresenterebbe in tutta la sua negatività, come è accaduto in passato. Una pace fiscale propedeutica di una riforma che possa premiare i contribuenti corretti anziché sempre penalizzarli.